



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



L'Amministratore Unico

Deliberazione n° 1 del 27 GEN. 2017

Oggetto: affidamento dell'incarico di resistenza in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente nel contenzioso tributario in appello promosso dall'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 610/2016 emessa dalla sez. 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

L'anno 2017 il giorno ventisette, del mese di gennaio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Prof. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 Amministratore Unico dell'Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su designazione della Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la deliberazione n. 2/9 del 12/01/2017 della Giunta Regionale con cui è stato concesso il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

PREMESSO che con deliberazione dell'Amministratore n. 31 del 10 ottobre 2014 è stata disposta l'instaurazione del contenzioso tributario per l'impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 2014/001/DI/000001151/0/001 del 07/07/2014 notificato dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari (il 17.07.2014) relativo all'imposta di registro su decreto ingiuntivo 000001151/2014 del 06.03.2014 emesso dal Tribunale di Cagliari (data di deposito: 06/03/14) su istanza dell'Enas nei confronti della Società Liguria Assicurazioni spa;

RILEVATO che a seguito di una procedura comparativa è stato disposto l'affidamento all'Avv. Giuseppe Lai dell'incarico professionale di tutela degli interessi dell'Ente ai fini dell'instaurazione del predetto contenzioso tributario;

VISTA la sentenza n. 610/2016 emessa dalla sez. 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari con la quale il Giudice adito ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Ente in applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registrazione, dichiarando dovuta l'imposta richiesta in misura proporzionale solo sulla quota di interessi moratori che non sono imponibili IVA;

VISTO il ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 610/2016 notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 22.12.2016;

RITENUTO necessario resistere alle avverse pretese anche nel giudizio d'appello, considerato peraltro il contenuto della nota prot. n. 1403 del 24.01.2017 della società Liguria assicurazioni - coobbligata in solido con l'Enas ed in via esclusiva in regresso nei riguardi di Enas – con la quale invita l'Ente *“a coltivare la doverosa attività difensiva di resistenza all'impugnazione avversaria, in difetto della quale non potrebbero certamente ricadere sulla Compagnia i negativi effetti derivanti dalla denegata riforma della sentenza impugnata”*;

ACCERTATO che le necessarie figure professionali non esistono all'interno dell'Ente (professionista abilitato al contenzioso tributario per importi eccedenti € 2.582,28) e che, trattandosi di ricorso avverso un'Amministrazione dello Stato, l'ENAS non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, versante in questo caso in conflitto di interessi;

ATTESO CHE in assenza delle necessarie figure all'interno dell'Ente è stata instaurata una procedura volta ad individuare un professionista abilitato, esperto in contenzioso tributario, cui affidare l'incarico di assistenza nel giudizio di impugnazione;

RILEVATO che entro il termine stabilito del 25 gennaio è pervenuta unicamente l'offerta economica dell'Avv. Giuseppe Lai assunta al prot. con il n. 1032 del 19.01.2017 per l'importo di € 1.840,00 oltre accessori come per legge;

DELIBERA


- di affidare all'Avv. Giuseppe Lai l'incarico di resistere in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente nel contenzioso tributario in appello promosso dall'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 610/2016 emessa dalla sez. 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari a seguito dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 2014/001/DI/000001151/0/001 del 07/07/2014 notificato dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari (il 17.07.2014) relativo all'imposta di registro su decreto

ingiuntivo 000001151/2014 del 06.03.2014 emesso dal Tribunale di Cagliari (data di deposito: 06/03/14) su istanza dell'Enas nei confronti della Società Liguria Assicurazioni spa;

- di dare mandato al Servizio Personale e Affari Legali di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'Amministratore Unico
Giovanni Sistu



Il Direttore Generale ing. Sergio Virgilio Cocciu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Virgilio Cocciu

